

## ADEMPIMENTI

### ***Sanzione per ritardati o omessi versamenti***

di Dottryna

**Il titolo II del D.Lgs. 471/1997 conclude di fatto il quadro delle “sanzioni non penali in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e riscossione”, con un blocco di tre articoli dedicati alle violazioni commesse nell’ambito della riscossione.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la sanzione applicabile nel caso di ritardati o omessi versamenti.

Il primo comma dell'[articolo 13](#) prevede una **sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati** a carico di “*chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati*”.

La disposizione sanziona in questo modo **qualunque genere di omissione o ritardo nei versamenti** che sono accomunati dal fatto di risultare **dalla dichiarazione**, vale a dire di essere indicati dallo stesso contribuente all'interno di un modello dichiarativo.

Allo scopo di evitare duplicazioni sul fronte sanzionatorio, la [C.M. 23/1999](#) (cfr. cap. IV, par. 1.1) sottolinea che, secondo quanto stabilito dalla norma in commento, “*in presenza di omessi o carenti versamenti in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione, la sanzione del trenta per cento deve essere rapportata alla frazione di importo non versata alle rispettive scadenze*”. È infatti previsto che, nei casi di omesso o carente versamento a saldo, la sanzione è applicata sull'importo dovuto detratto l'ammontare dell'acconto ancorché non versato”.

In sostanza, si ipotizzi il caso di un contribuente che non abbia versato un saldo IRPEF per il 2016 pari a 100 e che, in relazione al medesimo periodo d'imposta, abbia effettuato versamenti a titolo di acconto carenti per 60 (ad esempio, perché non ha versato la seconda rata d'acconto entro il mese di novembre 2016). È evidente che il mancato versamento dell'acconto, che non viene perciò evidenziato in dichiarazione, influenza il saldo a debito

finale.

In tale situazione, le sanzioni irrogabili saranno pari a 18 per quanto concerne l'acconto e a 12 per quanto riguarda il saldo e saranno quindi complessivamente pari a 30. Diversamente, ossia sanzionando in misura piena il saldo (cioè in ragione di 30), la sanzione totale irrogata sarebbe pari a 48, con un'evidente duplicazione degli effetti sanzionatori sulla stessa imposta non versata (che, nella sua totalità, ammonta a 100 e non a 160).

Allo scopo di attenuare il carico sanzionatorio in presenza di **lievi ritardi** nel pagamento delle imposte, si è assistito, nel corso degli anni, ad alcuni interventi normativi (cfr. le modifiche apportate nell'[articolo 13 del decreto](#) ad opera dell'[articolo 11, comma 3-bis, del D.L. 16/2012](#) e, in precedenza, dell'[articolo 23, comma 31, del D.L. 98/2011](#)) che hanno contribuito all'attuale versione del testo di legge, secondo cui, innanzitutto, “*per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà*”.

Una **prima**, importante, **attenuazione** del carico sanzionatorio, anche nell'ottica del ravvedimento operoso, è dunque costituita dal **dimezzamento della sanzione**, che passa così dal **30% al 15% dell'importo non versato**, qualora il versamento venga eseguito con un **ritardo non superiore a 90 giorni** rispetto alla scadenza originaria.

Un **secondo**, altrettanto importante, **alleggerimento** è rappresentato dal fatto che “*per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo*”.

In pratica, se il versamento viene effettuato entro i primi quindici giorni, la sanzione del 15% si rende dovuta in ragione di **1/15 per ogni giorno di ritardo**: se, quindi, il versamento viene eseguito con un giorno di ritardo, la sanzione sarà pari all'1% (15%:15x1), con due giorni di ritardo al 2% (15%:15x2), e così via fino ad arrivare al 15% al quindicesimo giorno.

Da notare inoltre che, per espressa previsione di legge, questa riduzione opera facendo “*salvo l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997*”, vale a dire mantenendo le specifiche **riduzioni** applicabili dal contribuente in sede di **ravvedimento operoso**, qualora questi intenda regolarizzare autonomamente la violazione.

Si propone di seguito una tabella che riassume le misure e le riduzioni della sanzione.

Ritardo (gg.)	Sanzione <a href="#">art. D.Lgs. 471/1997</a>	Riduzione <a href="#">art. 13 D.Lgs. 472/1997</a>	Sanzione ridotta
1	1%	1/10 (lett. a)	0,1%
2	2%	1/10 (lett. a)	0,2%
3	3%	1/10 (lett. a)	0,3%
4	4%	1/10 (lett. a)	0,4%
5	5%	1/10 (lett. a)	0,5%
6	6%	1/10 (lett. a)	0,6%

7	7%	1/10 (lett. a)	0,7%
8	8%	1/10 (lett. a)	0,8%
9	9%	1/10 (lett. a)	0,9%
10	10%	1/10 (lett. a)	1%
11	11%	1/10 (lett. a)	1,1%
12	12%	1/10 (lett. a)	1,2%
13	13%	1/10 (lett. a)	1,3%
14	14%	1/10 (lett. a)	1,4%
15-30	15%	1/10 (lett. a)	1,5%
31-90	15%	1/9 (lett. a-bis)	1,67%
91- termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	30%	1/8 (lett. b)	3,75%
Oltre il termine massimo di cui al punto precedente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	30%	1/7 (lett. b-bis)	4,29%
Oltre il termine massimo di cui al punto precedente, senza più limiti di tempo (salvo il punto successivo)	30%	1/6 (lett. b-ter)	5%
Dopo la constatazione della violazione (pvc)	30%	1/5 (lett. b-quater)	6%



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >